



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

15627/15

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PALLA
Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. CARLO ZAZA
Dott. GRAZIA MICCOLI
Dott. ANGELO CAPUTO

UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/12/2014

SENTENZA

- Presidente - N. 3845
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 17907/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


avverso la sentenza n. 2137/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
16/12/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Fallimenti e Società.it



www.fallimentari.it
www.fallimenti.it



Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Mario FRATICELLI, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Per l'imputato, l'avv

ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2013 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della pronunzia di primo grado del Tribunale di Brindisi, riduceva la pena inflitta a imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale semplice, in relazione al fallimento (dichiarato con sentenza del 3 aprile 2007) della ditta individuale di cui era stato titolare.

In particolare nel capo A) era stato contestato al suddetto imputato di aver dissimulato parte dei propri beni vendendo in data 2 febbraio 2006 l'immobile di sua proprietà a terzi, poi riacquistato, dopo circa otto mesi, da _____, coniuge del _____. Era stata contestata, altresì, la distrazione di merci per un valore complessivo di euro 477.187,00.

Nel capo B), invece, era stata contestata l'omessa tenuta di scritture contabili di cui all'art. 2214 cod. civ..

2. Ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 e 192 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 216 n. 1 e 219 legge fallimentare.

Deduce il ricorrente che con la vendita dell'immobile indicato nel capo di imputazione non è stato posto in essere un atto dissimulativo in danno dei creditori e censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene sussistente anche l'elemento psicologico del reato.

Con riferimento alla condotta distrattiva di merce il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto dare esclusivo rilievo alle risultanze della consulenza del Pubblico Ministero, trascurando invece le diverse valutazioni del consulente della difesa.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 e 192 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 217 legge fallimentare.

Nella sentenza di secondo grado, come quella di primo grado, i giudici avrebbero errato nel ritenere che il ricorrente non abbia tenuto tutte le scritture contabili di cui aveva l'obbligo secondo la normativa di settore. Deduce il ricorrente che la sua ditta era in contabilità semplificata e quindi non era obbligata a tenere il libro giornale e il libro inventari, come invece erroneamente dichiarato anche dal suo consulente.

Errori nei quali sarebbe incorso anche il consulente del P.M., che ha ritenuto che la ditta fosse obbligata a tenere anche il libro paga, il libro matricola e il libro infortuni sul lavoro, sebbene nessun accertamento sia stato fatto su eventuali dipendenti della ditta.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La sentenza viene censurata nella parte in cui sono state negate le attenuanti generiche pur in assenza di precedenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

1. Manifestamente infondati sono i primi due motivi di ricorso, perché si limitano a reiterare pedissequamente le doglianze già proposte con l'appello e in relazione alle quali la Corte territoriale ha fornito congrua e logica motivazione.

Va a tal proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 - dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 - 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).

Va ricordato, inoltre, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati; è perciò possibile ora valutare il cosiddetto *travisamento della prova*, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Più approfonditamente, si è affermato che la specificità dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo, lett. c). E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale, sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).

Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi proposti dal ricorrente si limitano a censurare proprio la sussistenza di prove a suo carico.

Quanto dedotto risulta però -come si è detto- generico e le censure non considerano

effettivamente gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, cui la Corte territoriale ha anche fatto specificamente e legittimamente rinvio.

Pertanto, l'esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione del giudice d'appello sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza.

Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata in punto di responsabilità ha confermato quella di primo grado, sicché vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuol di condanna, vuol di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438).

2. Va giusto precisato in punto di diritto ed in relazione alla doglianza relativa alla contestazione dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale, che in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - anche la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 656 del 13/11/2013 - dep. 10/01/2014, Giaccone, Rv. 257958).

Nel caso in esame, come si è visto, è stata contestata solo la bancarotta documentale semplice, in relazione alla quale questa Corte ha avuto modo di precisare che integra il reato di cui all'art. 217 legge fallimentare l'inadempimento dell'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, da cui l'imprenditore non è esonerato nel caso di assoggettamento al regime di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori. (Sez. F, n. 33402 del 06/08/2009 - dep. 17/08/2009, Rv. 244842).

Deve precisarsi, a tal proposito, che secondo la costante interpretazione di questa Corte l'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - che ha consentito la contabilità semplificata per le imprese minori ed ha esonerato i soggetti indicati nelle lettere c) e d) dell'art. 13 dello stesso decreto dalla tenuta delle scritture contabili per il successivo triennio, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno, abbiano superato l'ammontare di centoventi milioni - non ha eliminato l'obbligo, a carico delle suddette imprese minori, della tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dall'art. 2214 cod. civ., sia ai fini civili, che per i riflessi di ordine penale ai sensi della legge fallimentare (ex multis, la citata Sez. F, n. 33402 del 06/08/2009, Rv. 244842; Sez. 5, n. 5382 del 11/11/1999, Rv. 217268; Sez. 5, n. 4176 del 22/02/1994, Rv. 197994).

Invero, a prescindere dalla problematica configurabilità dell'abrogazione di una legge generale da parte di una legge speciale successiva e dalla esclusione, anche per le diverse finalità delle norme a confronto e delle scritture rispettivamente ivi previste, di un'abrogazione per incompatibilità o per intera regolazione della materia, è sufficiente rilevare che l'art. 18 del d.P.R. citato (che ammette una contabilità semplificata per i contribuenti minori) fa "salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto" (Sez. 5, n. 1347 del 05/11/1986, Rv. 175018).

Peraltro, giova ricordare che il reato di bancarotta semplice è punibile sia a titolo di dolo che di colpa (Sez. 5, n. 38598 del 09/07/2009, Rv. 244823) e, pertanto, è configurabile sia che l'agente, consapevole dell'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture ometta di tenerli con coscienza e volontà, sia che l'obbligato per l'attività che esplica, ometta di tenerli per negligenza o anche per ignoranza delle disposizioni di legge, ignoranza che in siffatte ipotesi non scusa risolvendosi in ignoranza della legge penale. La differenza tra le due ipotesi di reato è, quindi, ben delineata dal legislatore, come hanno chiarito giurisprudenza e dottrina ed è assai rilevante per le conseguenze penali, essendo il reato di cui all'articolo 217 punito con una pena molto più contenuta e soggetto ad una prescrizione assai più breve.

2. Infondato è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte territoriale ha specificamente motivato sulla correttezza di tale diniego, come operato anche dal giudice di primo grado, facendo specifico riferimento alla gravità dei fatti oggetto delle imputazioni e in particolare al consistente valore dei beni oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Giova evidenziare in proposito che le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute solo per l'incensuratezza dell'imputato, dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013, Rv. 258747).

E il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2014

Il consigliere estensore

Grazia Miccoli



Il Presidente

STEFANO PALLA

